Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 31 ottobre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta C.M.P. (Cartoni materie plastiche) di Cene.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta C.M.P. (Cartoni materie plastiche) di Cene (Bergamo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta C.M.P. (Cartoni materie plastiche) di Cene (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11893)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Modifiche al decreto ministeriale 14 ottobre 1971 concernente il decentramento alle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni di taluni compiti attualmente svolti dagli uffici centrali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, contenente norme di applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernenti il decentramento alle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di taluni compiti attualmente svolti dagli uffici centrali;

Ritenuta la necessità di apportare rettifiche ed aggiunte al predetto decreto ministeriale 14 ottobre 1971 allo scopo di consentire un più ampio ed organico snellimento delle procedure;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Al decreto ministeriale 14 ottobre 1971, sono apportate le seguenti modifiche:

Personale dei ruoli organici

Le materie di cui al numero 26 e dal numero 74 al numero 88, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

Materie di competenza degli uffici centrali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	Materie di competenza della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni
26. Conferma in ruolo o proroga del periodo di prova nei confronti del personale assunto presso gli organi centrali.	Istruttoria completa ed invio della relazione documentata agli organi centrali per conferma in ruolo nei confronti del personale assunto presso gli uffici della circoscrizione, anche nel caso di periodo di prova prorogato ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Congedi Aspettativa Dispensa dal servizio Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio Pensioni privilegiate Medici fiduciari Passaporti di servizio.	
74. Concessone di congedi straordinari ai direttori compartimentali e al personale di tutte le carriere ed al personale operaio degli uffici centrali Emissione relativi provvedimenti Disposizioni di carattere generale Risposte a quesiti in materia Congedi straordinari senza assegni al personale operaio degli uffici centrali e periferici Emissione relativi provvedimenti.	Concessione di congedi straordinari al personale di tutte le carriere ed al personale operaio degli uffici della circoscrizione della direzione compartimentale Emissione dei relativi provvedimenti Istruttoria e proposte concessione congedi straordinari senza assegni agli operai della circoscrizione per la Direzione centrale personale.
75. Congedo speciale agli operai Normativa generale Emissione relativi provvedimenti per gli operai degli uffici centrali.	Congedo speciale agli operai degli uffici della circoscrizione Emissione relativi provvedimenti.
76. Congedi ordinari: disposizioni di carattere generale.	—
77. Aspettativa per motivi di malattia: disposizioni di carattere generale Istruttoria pratiche relative al personale degli uffici centrali ed ai direttori compartimentali Emissione relativi provvedimenti.	Aspettativa per motivi di malattia con assegni al personale degli uffici della circoscrizione Emissione relativi provvedimenti.
78. Aspettative per cariche elettive presso enti territoriali, per mandato parlamentare, per servizio militare di leva e per richiamo alle armi del personale degli uffici centrali e dei direttori compartimentali Emissione relativi provvedimenti.	Aspettative per cariche elettive presso enti territoriali, per mandato parlamentare, per servizio militare di leva e per richiamo alle armi del personale degli uffici della circoscrizione Emissione relativi provvedimenti.
79. Aspettativa senza assegni per motivi di malattia al personale degli uffici centrali e dei direttori compartimentali Emissione dei provvedimenti relativi a tutto il personale.	Aspettativa senza assegni per motivi di malattia al personale degli uffici della circoscrizione Istruttoria completa ed invio della relazione documentata agli organi centrali.
80. Aspettativa per motivi di famiglia Normativa generale Istruttoria delle domande relative ai direttori compartimentali e al personale degli uffici centrali Emissione dei provvedimenti per il personale di tutte le carriere degli uffici centrali e periferici Assenze facoltative per le lavoratrici madri Istruttoria domande ed emissione provvedimenti relativi ai direttori compartimentali e al personale degli uffici centrali.	Aspettativa per motivi di famiglia Istruttoria e proposte per la Direzione centrale del personale nei confronti del personale della circoscrizione Assenze facoltative per le lavoratrici madri Istruttoria domande ed emissione provvedimenti relativi a tutto il personale della circoscrizione.
81. Riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio Normativa generale Istruttoria domande dei direttori compartimentali e del personale degli uffici centrali Emissione dei provvedimenti relativi a tutto il personale.	Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio Istruttoria completa delle domande del personale della circoscrizione ed invio della relazione documentata agli organi centrali.
82. Dispensa dal servizio per motivi di malattia Normativa generale Istruttoria delle pratiche relative ai Direttori compartimentali e al personale degli uffici centrali Emissione dei provvedimenti per tutto il personale degli uffici centrali e periferici.	Dispensa dal servizio per motivi di malattia Istruttoria e proposte per la Direzione centrale personale nei confronti del personale della circoscrizione.
83. Pensioni privilegiate Normativa generale Istruttoria ed emissione provvedimenti relativi al personale degli organi centrali e periferici.	—
84. Equo indennizzo Normativa generale Istruttoria ed emissione provvedimenti relativi al personale centrale e periferico.	—
85. Rilascio di distintivi d'onore per mutilati ed invalidi per causa di servizio nonché rilascio del mod. 69-*ter* (attestazioni relative al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio), al personale degli uffici centrali ed ai direttori compartimentali.	Rilascio di distintivi d'onore per mutilati ed invalidi per causa di servizio, nonché rilascio del mod. 69-*ter* al personale degli uffici della circoscrizione.
86. Spese di cura Normativa generale Istruttoria e liquidazione per il personale degli uffici centrali e per i direttori compartimentali.	Spese di cura Istruttoria per il personale degli uffici della circoscrizione e relative liquidazioni.
87. Passaporti di servizio Istruttoria e rilascio passaporti Rapporti con il Ministero degli affari esteri.	—
88. Medici fiduciari Normativa generale Statistica morbilità Riepilogo statistiche compartimentali.	Medici fiduciari Rilascio nullaosta per il conferimento da parte delle direzioni provinciali dell'incarico di Medico fiduciario Statistica morbilità: raccolta dati degli uffici della circoscrizione e invio alla Direzione centrale del personale del riepilogo compartimentale.

Uffici locali e agenzie P.T. Relativo personale:

Le materie di cui ai numeri 20 e 91, colonna 2, sono sostituite rispettivamente con le seguenti:

n. 20: Istruttoria completa ed invio della relazione documentata all'organo centrale per conferma in ruolo del personale assunto in prova presso gli uffici della circoscrizione anche nel caso di periodo di prova prorogato ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

n. 91: Istruttoria completa delle domande ed invio della relazione documentata all'organo centrale per il riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio.

Linee, cavi e impianti:

Le materie di cui al numero 19, colonna 2, sono sostituite con le seguenti:

n. 19: Istituzione del servizio fonotelegrafico negli uffici locali e agenzie e posti fonotelegrafici comunali a distanza di km. 2 ed oltre dal più vicino ufficio telegrafico o posto fonotelegrafico comunale Invio della relazione documentata all'organo centrale nei casi per i quali occorre il decreto ministeriale previo parere della commissione centrale U.L.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1972
Registro n. 32, foglio n. 149

(11644)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1972.

Testo di norme per l'attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza ed accertamento delle infrazioni alla disciplina della pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 5 della citata legge n. 963 che istituisce presso il Ministero della marina mercantile la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Considerato che la predetta commissione consultiva centrale per la pesca marittima ha approvato, nella riunione del 5 aprile 1971, uno schema di norme per l'attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza ed accertamento delle infrazioni sulla disciplina della pesca marittima;

Considerato che occorre procedere alla approvazione dello schema di norme in questione;

Visti gli articoli 154, 155 e 156 del sopracitato regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Decreta:

E' approvato il testo delle norme per l'attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza ed accertamento delle infrazioni alla disciplina della pesca marittima, di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, e relativo regolamento di esecuzione, quale risulta dall'unito allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1972

Il Ministro: Lupis

Norme per l'attuazione delle disposizioni, di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, e relativo regolamento di esecuzione, in materia di vigilanza ed accertamento delle infrazioni alla disciplina sulla pesca marittima.

Art. 1.

I dipendenti civili dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile che, ai sensi degli articoli 21 e 23 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono incaricati della vigilanza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa nonchè dell'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano, dovranno aver frequentato gli speciali corsi indicati negli articoli seguenti ed aver superato le prove di idoneità.

Art. 2.

Per conseguire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria in materia di pesca, sono istituiti due distinti corsi ai quali sono ammessi i dipendenti civili dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile.

A richiesta del Comando generale della guardia di finanza, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, della Direzione generale della pubblica sicurezza e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, è ammesso a frequentare detti corsi il personale militare destinato ad assolvere le particolari funzioni di vigilanza, demandate dall'art. 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art. 3.

Il Ministero della marina mercantile istituisce corsi per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per i dipendenti civili dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile appartenenti alla carriera direttiva e di concetto.

Possono altresì, partecipare a tali corsi gli appartenenti alla carriera esecutiva che abbiano esercitato le funzioni di agente di polizia giudiziaria per almeno tre anni.

Il corso per conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ha la durata di tre mesi per il personale della carriera direttiva e di sei mesi per il personale della carriera di concetto ed esecutiva.

Art. 4.

Il corso di tre mesi si svolge mediante seminari.

Quello di sei mesi, invece, si svolge sulla base di conferenze seguite da discussioni. La frequenza, in ogni caso, è obbligatoria.

Il programma del corso per conseguire la qualifica di ufficiale di polizia è riportato nell'allegato *A*).

Art. 5.

Al corso per il conseguimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria possono partecipare tutti i dipendenti civili dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, a qualsiasi carriera essi appartengono.

La durata del corso è di tre mesi e ne è obbligatoria la frequenza.

Il programma del corso è riportato nell'allegato *B*).

Art. 6.

Per la nomina degli agenti giurati per la vigilanza sulla pesca marittima da parte di amministrazioni regionali o provinciali o di chiunque vi abbia interesse, è necessario il preventivo parere favorevole del capo del compartimento marittimo di competenza. Tale parere sarà emesso previo accertamento che gli aspiranti abbiano frequentato corsi di qualificazione tecnico giuridica sulla pesca, consimili a quelli prescritti dal presente decreto ed abbiano conseguito la relativa idoneità.

Le amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi abbia interesse, possono richiedere al Ministero della marina mercantile la partecipazione ai corsi di cui ai precedenti articoli dei candidati a svolgere compiti di vigilanza sulla pesca nell'interesse dei medesimi richiedenti.

Art. 7.

Il personale civile dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile e gli agenti giurati per la vigilanza sulla pesca marittima di cui al precedente art. 6 sono muniti, di apposito distintivo conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per l'interno.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CORSO PER CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA PESCA MARITTIMA

1) *Parte tecnico-biologica*:

Risorse naturali del mare.

Mezzi idonei alla conservazione delle risorse biologiche del mare.

I vari tipi di inquinamento: identificazione e provvedimenti.

L'applicazione di metodi statistici per lo studio degli stocks ittici e per il rilevamento dell'overfishing.

L'azione spoliatrice dei vari sistemi ed attrezzi di pesca.

2) *Parte statistico-economico e normativa*:

Conferenze sui seguenti argomenti:

Politica della pesca, economia di piano ed organizzazioni internazionali.

Organizzazione aziendale e tecnico contabile delle imprese di pesca.

Istituti di diritto privato e pubblico della pesca.

Legislazione tributaria e previdenziale.

Legislazione comparata.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEL CORSO PER CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA PESCA MARITTIMA

1) *Parte tecnico-biologica*:

A) Nozioni:

a) sui caratteri generali, fisici, chimici, e biologici dell'ambiente acquatico in confronto con l'ambiente terrestre;

b) sull'ambiente marino, la vita del mare, fattori che la influenzano; ripartizione e distribuzione delle grandi comunità di organismi viventi nel mare;

c) sull'ambiente delle acque continentali: la distribuzione in esso della vita e fattori che la influenzano.

B) Elementi di biologia e sistematica della specie di maggiore interesse economico. Specie pelagiche, specie bentoniche, specie stanziali, specie migratrici e migrazioni.

C) Fattori naturali ed entropici che possono influenzare negativamente le ricchezze viventi nel mare:

la sovrapesca;

gli inquinamenti.

Prevenzioni e rimedi.

D) Elementi di tecniche della pesca: attrezzature e metodi di cattura.

Il corso, nelle sue varie parti, potrà essere integrato da un congruo numero di esercitazioni pratiche sui punti *B*), *C*) e *D*).

2) *Parte statistico-economico e normativa*:

1) *Elementi di statistica della pesca*. Finalità e metodi di rilevamento. Elaborazione dati. Loro utilizzazione.

2) *Elementi di economia della pesca*. Il patrimonio ittico ed il pescatore. Il lavoro del pescatore e l'organizzazione dell'impresa.

Produttività e costi. Finanziamenti ed ammortamenti.

Ricavi ed utili. Pesca ed economia di piano.

3) *Principi di diritto della pesca*. La tutela e la disponibilità del patrimonio ittico; nelle acque interne, nelle acque territoriali marittime e nelle acque internazionali. Coordinamento tra il diritto alla pesca e le altre utilità delle acque e dei terreni sottostanti. Origine e sviluppo della legislazione sulla pesca. Regolamenti nazionali e trattati internazionali. Competenze istituzionali ed amministrative in materia di pesca.

Polizia della pesca: organismi, competenze, metodi, sanzioni.

4) *Esercitazioni nelle materie di cui ai punti che precedono*.

(11634)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.

Sostituzione di un componente del comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1971 con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale di coordinamento, per la durata di un triennio;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 15 giugno 1971 e 15 febbraio 1972, con i quali si è provveduto alla sostituzione di due componenti del comitato centrale medesimo;

Vista la nota in data 20 settembre 1972, protocollo n. 50272, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato, quale proprio rappresentante in seno al comitato centrale sopra menzionato, l'ispettore capo dott. Alfredo Radicioni, in sostituzione dello ispettore capo dott. Antonio Ianniello, comandato a prestar servizio presso la regione Lazio;

Decreta:

L'ispettore capo dott. Alfredo Radicioni è nominato componente del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Antonio Ianniello, con effetto dalla data del presente decreto e fino alla durata in carica dell'anzidetto comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(11787)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1972.

Approvazione del modello di certificato d'uso del motore per le imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 15, comma quarto, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che detta norme sulla navigazione da diporto;

Decreta:

E' approvato l'unito modello del certificato per l'uso del motore delle imbarcazioni da diporto, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 10 ottobre 1972

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
DE LA PENNE

Il Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

(Copertina)
N..000000 (*)

(formato 123 × 173)
Mod.
D.M. 10 ottobre 1972

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C

Certificato d'uso del motore
per
imbarcazioni da diporto

(*) Numero progressivo della tiratura.

Nota per la tipografia: Copertina di plastica di color arancione carico.

(Copertina facciata interna)

AVVERTENZE

Il presente certificato viene rilasciato per i motori amovibili e per i motori entrobordo ed entro-fuoribordo di potenza massima di esercizio fino a 20 CV, installati su imbarcazioni non soggette ad iscrizione nei registri.

Il certificato d'uso del motore deve essere sempre tenuto a bordo, in originale o in copia fotostatica autenticata, ed esibito ad ogni richiesta da parte dei competenti organi di controllo.

L'inosservanza delle disposizioni relative al presente certificato, salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dal codice della navigazione, è punita con la pena dell'ammenda da L. 10.000 a L. 200 000.

Pagina 1
N 000000 (*)

Mod

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
DIREZIONE GENERALE M C.T C.

(1)

Vista la legge 11 febbraio 1971, n 50 e relative norme di attuazione;
Visti i risultati degli accertamenti per la determinazione della potenza massima di esercizio e di quella fiscale di cui all'art 15 della predetta legge;

Rilascia

il presente certificato per l'uso del motore entro specificato

lì 19

Bollo d'ufficio
marca da bollo

Il (2) . . . .
. . . . .

(*) Numero progressivo della tiratura.
(1) Ufficio che rilascia il certificato
(2) Il capo dell'ufficio.

Pagina 2
N 000000 (*)

Mod

CARATTERISTICHE DEL MOTORE

Motore a (1) : tipo (2) ;
costruttore : modello ;
numero di matricola ; anno di prima iscrizione ;
tempi ; cilindri ; alesaggio mm;
corsa mm; cilindrata cm³; potenza massima di
esercizio CV a giri/min; potenza
fiscale CV; peso kg; tipo di pro-
pulsione ; invertitore Si No (3)

Annotazioni eventuali riguardanti il comando del motore, il riduttore invertitore, il raffreddamento e l'ubicazione del serbatoio del combustibile

lì 19

(1) Benzina, gasolio ecc
(2) Fuoribordo, entrofuoribordo, entrobordo
(3) Depennare quello che non interessa

(*) *Nota per la tipografia* Numero progressivo della tiratura
Copia identica della pagina 2 va riprodotta su cartoncino di colore giallino con foratura verticale per facilitarne l'asportazione

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Varos » della ditta N.V. Pharmaceutische di Hilversum, rappresentata in Italia dalla Compagnia italiana importazioni esportazioni, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 4258/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 maggio 1953 con il quale veniva registrata al n. 7800 la specialità medicinale denominata « Varos » (30 compresse) a nome della ditta N. V Pharmaceutische di Hilversum (Olanda), rappresentata in Italia dalla Compagnia italiana importazioni esportazioni, con sede in Torino, via Arsenale, 14, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa, via Arsenale, 14;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 luglio 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Varos » 30 compresse da g 1, registrata al n. 7800 in data 30 maggio 1953 a nome della ditta N. V Pharmaceutische di Hilversum, rappresentata in Italia dalla Compagnia italiana importazioni esportazioni, con sede in Torino, via Arsenale, 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11778)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con decreto ministeriale del 9 settembre 1968 e modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970, 12 giugno 1971 e 9 ottobre 1971;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 gennaio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 50 dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, secondo il seguente testo:

« La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11820)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1972.

Riconoscimento dei diplomi di qualifica, sezione fotografi, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbiche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della predetta legge;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

I diplomi di qualifica, sezione fotografi, rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono riconosciuti validi per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto nell'Amministraziione centrale della pubblica istruzione.

Roma, addì 20 ottobre 1972

Il Ministro: SCALFARO

(11843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1917, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 6, 9, 12, 19, 24, 25, 28 e 32 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

(11709)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2101, in data 13 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 5 e 6 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo, nonché degli articoli 10 e 17 che in relazione alla soppressione dell'art. 8 e la conseguente nuova numerazione degli articoli dal 9 al 31, assumono rispettivamente i numeri 9 e 16.

(11710)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2145, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 16, 18 e 19 dello statuto dello Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

(11711)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2180, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 7 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese.

(11712)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1972, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, relativamente al ricorso straordinario in data 4 gennaio 1967, proposto dai signori Vittorio De Santis e Lucio Valdroni per l'annullamento della mappa n. 6060, concernente la limitazione degli ostacoli in vicinanza dell'aeroporto di Roma-Urbe, nonchè avverso il decreto ministeriale 28 giugno 1966, con il quale è stata resa esecutiva la predetta mappa e, per quanto possa occorrere, avverso il decreto ministeriale 27 novembre 1963, concernente la determinazione delle direzioni di atterraggio dello stesso aeroporto.

(11540)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1972, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, relativamente al ricorso straordinario in data 4 gennaio 1967, proposto dal sig. Pietro Soli per l'annullamento della mappa n. 6060, concernente la limitazione degli ostacoli in vicinanza dell'aeroporto di Roma-Urbe, nonchè avverso il decreto ministeriale 28 giugno 1966, con il quale è stata resa esecutiva la predetta mappa e, per quanto possa occorrere, avverso il decreto ministeriale 27 novembre 1963, concernente la determinazione delle direzioni di atterraggio del suddetto aeroporto.

(11541)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1972, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, relativamente al ricorso straordinario in data 5 gennaio 1967, proposto dalla procura generale della Congregazione delle suore dei Sacri cuori avverso il decreto ministeriale 28 giugno 1966, con il quale è stata resa esecutiva la mappa n. 6060, concernente le limitazioni degli ostacoli in vicinanza dell'aeroporto di Roma-Urbe.

(11539)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1972, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, relativamente al ricorso straordinario in data 5 gennaio 1967, proposto dall'Istituto delle suore serve di Maria riparatrici avverso il decreto ministeriale 28 giugno 1966, con il quale è stata resa esecutiva la mappa n. 6060, concernente le limitazioni degli ostacoli in vicinanza dell'aeroporto di Roma-Urbe.

(11542)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 428 del 7 luglio 1972 l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare una donazione di un patrimonio librario del valore di L. 260.000 disposta dalla signora Eugenia Heller Polak.

(11615)

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto di Catania n. 16624 del 4 agosto 1961 l'Università di Catania è stata autorizzata ad accettare una eredità consistente in titoli di Stato e buoni del Tesoro per complessive L. 3.671.800, disposta dal defunto dott. Mario Guzzetta per l'istituzione di borse di studio intestate «Guzzetta-Rapisarda».

(11614)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole che deve essere consegnato in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A. - Campagna vitivinicola 1972-73.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24 del regolamento C.E.E. n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonchè i successivi regolamenti comunitari integrativi **ed applicativi** numero 1171/71 del 3 giugno 1971, n. 2292/71 del 26 ottobre 1971, n. 1565/72 del 20 luglio 1972 e n. 1601/72 del 26 luglio 1972, sull'acquisto da parte dell'organismo di intervento delle quantità di alcole che gli obbligati alle prestazioni viniche debbono consegnare all'organismo medesimo per la campagna vitivinicola 1972-73;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, in applicazione delle disposizioni dei citati regolamenti comunitari, e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale organismo di intervento della Repubblica italiana, i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1972 recante disposizioni complementari per l'adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna vitivinicola 1972-73;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole messo a sua disposizione in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A. per detta campagna;

Nell'adunanza del 13 ottobre 1972,

ha deliberato:

1. Per l'acquisto da parte dell'A.I.M.A. per la campagna vitivinicola 1972-73, dell'alcole che i produttori di vino sono obbligati a consegnare alla stessa, ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e del decreto ministeriale 10 agosto 1972; in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 24 del regolamento C.E.E. n. 816/70 del 28 aprile 1970 e nei successivi regolamenti C.E.E. integrativi ed applicativi indicati in premessa, le imprese di distillazione, che hanno prodotto l'alcole per conto degli obbligati, debbono far pervenire all'A.I.M.A. comunicazione scritta mediante lettera contenente le seguenti indicazioni per ogni partita di alcole messa a disposizione:

a) nome, cognome e indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità (alcole rettificato buongusto ad almeno 95° avente i requisiti della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, oppure alcole grezzo ad almeno 52° di cui all'art. 8 del citato decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, oppure alcole da scarti di lavorazione non inferiore a 90° idoneo soltanto per la denaturazione) e gradazione effettiva dell'alcole messo a disposizione;

c) ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

d) elenco dei documenti allegati;

e) forma prescelta per il pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A.;

f) certificato della cancelleria del Tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per le persone fisiche e le società di fatto) — di data non anteriore di più di tre mesi dalla data della lettera con cui l'alcole viene posto a disposizione della A.I.M.A. — indicante la persona del legale rappresentante della distilleria.

2. La comunicazione di consegna deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione del distillatore attestante che l'alcole messo a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalla distillazione delle materie prime ad essa consegnate dagli obbligati alle prestazioni viniche. Tale dichiarazione deve contenere l'elenco di detti obbligati ai quali la partita di alcole messo a disposizione si riferisce;

b) matrici delle bollette di consegna o di ricevimento previste dal decreto ministeriale 10 agosto 1972, della materia prima consegnata dagli obbligati alle prestazioni viniche, recanti l'annotazione, da parte dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio, che esse trovano riscontro nelle trascrizioni eseguite sul registro delle materie prime serie *C* modello 41, D II. L'annotazione può essere sostituita con dichiarazione cumulativa dello stesso ufficio, contenuta nella dichiarazione di cui alla successiva lettera *c*);

c) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime distillate per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari ed è vincolato per le destinazioni disposte dall'A.I.M.A.

Il prodotto da consegnare all'A.I.M.A. deve avere una gradazione alcolica non inferiore a 52° nelle qualità indicate al precedente punto 1, lettera *b*), e gli scarti di lavorazione (alcole idoneo soltanto per la denaturazione) non devono superare il 6% della partita messa a disposizione.

3. Le comunicazioni di consegna dell'alcole all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche riferite alla campagna vitivinicola 1972-73 devono pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 giugno 1973.

4. Verificata la regolarità della comunicazione di consegna e della documentazione allegata alla stessa, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, all'accettazione del prodotto, nonchè alla presa in carico del medesimo, senza estrazione dal luogo di immagazzinamento, sulla base della dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente punto 2, lettera *c*).

5. Dalla data della lettera raccomandata di cui al precedente punto 4, il distillatore è costituito depositario della quantità di alcole presa in carico dall'A.I.M.A.

Il rapporto di deposito è regolato dalle condizioni da stabilire con apposito contratto.

6. Il pagamento al distillatore del prezzo dell'alcole è effettuato dall'A.I.M.A. sulla base di fattura del distillatore non soggetta all'imposta generale sull'entrata ed emessa successivamente alla data della lettera di accettazione del prodotto, di cui al precedente punto 4, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura medesima.

7. Il prezzo di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore è di L. 435 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione ed eventuali altri diritti erariali gravanti sul prodotto. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buongusto, ma è applicabile anche ad alcole con gradazione non inferiore a 90° (scarti di lavorazione), idoneo soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6% della partita di alcole consegnata all'A.I.M.A.

Pari prezzo è corrisposto anche per l'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° a condizione che il distillatore che lo ha prodotto chieda ai sensi del successivo punto 10, contestualmente alla comunicazione con cui il prodotto è posto a disposizione dell'A.I.M.A. di acquistarlo allo stesso prezzo stabilito nel successivo punto 9, lettera *a*), per la vendita dello alcole rettificato buongusto, fatta eccezione per gli scarti di lavorazione. In mancanza di tale richiesta, il prezzo è decurtato di lire 100 per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione.

8. Il prezzo di acquisto è riferito alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto dell'acquirente in partenza dalla distilleria.

Pertanto a tale condizione il distillatore è obbligato a rendere il prodotto a sue spese al destinatario indicato dall'A.I.M.A. senza diritto a compenso.

9. L'alcole consegnato all'A.I.M.A. è posto in vendita ai seguenti prezzi:

a) L. 429 all'ettolitro per grado alcolico — escluse l'imposta di fabbricazione, l'imposta generale sull'entrata e gli altri diritti erariali gravanti sul prodotto, che sono a carico dell'acquirente — per l'alcole rettificato buongusto ad almeno 95°; tale prezzo si applica anche all'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° nella vendita al distillatore che lo ha prodotto, in base alla richiesta di acquisto presentata ai sensi del successivo punto 10;

b) L. 335 all'ettolitro per grado alcolico — escluse l'imposta di fabbricazione, l'imposta generale sull'entrata e gli altri diritti erariali gravanti sul prodotto, che sono a carico dello acquirente — per l'alcole grezzo non inferiore a 52°. nelle vendite previste al successivo punto 12;

c) L. 70 all'ettolitro per grado alcolico — escluse l'imposta di fabbricazione, l'imposta generale sull'entrata e gli altri diritti erariali gravanti sul prodotto, che sono a carico dello acquirente — per l'alcole non inferiore a 90° idoneo soltanto per la denaturazione.

I prezzi suddetti sono riferiti alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto in partenza dalla distilleria.

10. E' riconosciuto al distillatore il diritto di precedenza nell'acquisto dell'alcole da lui stesso prodotto, e consegnato all'A.I.M.A.

Il distillatore che intende avvalersi di tale diritto di precedenza deve farne richiesta scritta all'A.I.M.A., a pena di decadenza, contestualmente alla comunicazione con la quale il prodotto viene posto a disposizione dell'A.I.M.A.

La richiesta di acquisto deve contenere l'indicazione della quantità (espressa in ettolitri), della qualità e del relativo prezzo di vendita di cui al precedente punto 9 e deve essere corredata di fidejussione di primaria banca a favore dell'A.I.M.A. di importo pari all'importo complessivo del prezzo di vendita e valida ed operante per un periodo di tre mesi dalla data della richiesta di acquisto, a garanzia del pagamento del prezzo medesimo. La fidejussione può essere omessa qualora il distillatore dichiari nella richiesta di acquisto che l'A.I.M.A. è autorizzata a soddisfarsi del prezzo di vendita mediante ritenuta del relativo importo sulla somma a lui dovuta per pagamento del prezzo dell'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A.

Nel caso che il distillatore si avvalga del suddetto diritto di precedenza nell'acquisto, i quantitativi di alcole teste e code

compresi nella partita di alcole posta a disposizione dell'A.I.M.A. possono essere conferiti tal e quali, ancora prima della rettificazione, a condizione che nella dichiarazione dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione, di cui al precedente punto 2, lettera c), ne venga indicata la quantità corrispondente in prodotti finiti (alcole buongusto ed alcole idoneo soltanto per denaturazione) desunta in base a stima tecnica di detto ufficio, tenuto conto dei cali di rettificazione.

11. Nell'ipotesi di richiesta di acquisto ai sensi del precedente punto 10, l'A.I.M.A. provvede, con lettera a firma del direttore generale e diretta al distillatore interessato ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sulla presa in carico del prodotto posto a sua disposizione e sulla richiesta di acquisto avanzata dal distillatore medesimo.

Se il prodotto messo a disposizione dell'A.I.M.A. è da questa dichiarato accettato ed è accolta dall'A.I.M.A. la richiesta di acquisto presentata dal distillatore, la proprietà dell'alcole che ha formato oggetto della richiesta di acquisto del distillatore è trasferita immediatamente al distillatore acquirente.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento al distillatore del prezzo di acquisto dovutogli entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal distillatore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A.

Entro lo stesso termine deve essere corrisposto dal distillatore all'A.I.M.A. l'importo del prezzo di vendita, mediante versamento secondo le modalità indicate nella suddetta lettera dell'A.I.M.A.

12. Le quantità di alcole consegnato all'A.I.M.A. e delle quali il distillatore che le ha prodotte non ha presentato richiesta di acquisto ai sensi del precedente punto 10 sono poste mensilmente in libera vendita, al prezzo stabilito al precedente punto 9, mediante pubblici avvisi del presidente dell'A.I.M.A., recanti le condizioni di aggiudicazione e diramati mediante affissione nell'atrio della sede dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro, 81, e delle sedi delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

13. L'A.I.M.A. si riserva di modificare le condizioni di vendita dell'alcole, stabilite con la presente deliberazione, in relazione all'andamento del mercato.

14. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

Il Ministro presidente: NATALI

(11759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 27 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	585,60	585,60	585,70	585,60	585,60	585,60	585,80	585,60	585,60	585,60
Dollaro canadese	596,40	596,40	596,35	596,40	596,10	596,40	596,60	596,40	596,40	596,40
Franco svizzero	154,17	154,17	154,25	154,17	154,10	154,16	154,22	154,17	154,17	154,15
Corona danese	84,67	84,67	84,6650	84,67	84,50	84,65	84,67	84,67	84,67	84,65
Corona norvegese	88,23	88,23	88,20	88,23	88,20	88,23	88,24	88,23	88,23	88,23
Corona svedese	123,35	123,35	123,40	123,35	123,10	123,30	123,37	123,35	123,35	123,35
Fiorino olandese	181,10	181,10	181,05	181,05	181,10	181,10	181,12	181,10	181,10	181 —
Franco belga	13,26	13,26	13,25	13,26	13,25	13,27	13,2675	13,26	13,26	13,25
Franco francese	116 —	116 —	116 —	116 —	115,85	116 —	116,05	116 —	116 —	116 —
Lira sterlina	1371,90	1371,90	1372,75	1371,90	1363,75	1371,90	1372,10	1371,90	1371,90	1371,90
Marco germanico	182,63	182,63	182,70	182,63	182,70	182,62	182,71	182,63	182,63	182,60
Scellino austriaco	25,2280	25,228	25,23	25,2280	25,12	25,22	25,23	25,2280	25,22	25,20
Escudo portoghese	21,725	21,725	21,72	21,725	21,69	21,70	21,73	21,725	21,72	21,70
Peseta spagnola	9,2280	9,228	9,23	9,2280	9,16	9,22	9,2250	9,2280	9,22	9,22
Yen giapponese	1,95	1,95	1,95	1,95	1,93	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Media dei titoli del 27 ottobre 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,625
» 5 % (Ricostruzione)	94,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,525
» 5 % (Città di Trieste)	94,30
» 5 % (Beni esteri)	93,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,65
» 5,50 % » » 1968-83	95,70
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1972

Valuta	
Dollaro USA	585,70
Dollaro canadese	596,50
Franco svizzero	154,195
Corona danese	84,67
Corona norvegese	88,235
Corona svedese	123,36
Fiorino olandese	181,11
Franco belga	13,264
Franco francese	116,025
Lira sterlina	1372 —
Marco germanico	182,67
Scellino austriaco	25,229
Escudo portoghese	21,727
Peseta spagnola	9,226
Yen giapponese	1,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1972

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1972, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 settembre 1972 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1971			18.566		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	8.212.334			
	residui	840.911			
	Totale		9.053.245		
Accensione di prestiti	competenza	939.971			
	residui	4.962			
	Totale		944.933		
Spese correnti	competenza			7.075.191	
	residui			1.611.836	
	Totale				8.687.027
Spese in conto capitale	competenza			1.495.239	
	residui			711.279	
	Totale				2.206.518
Rimborso di prestiti	competenza			224.620	
	residui			7.749	
	Totale				232.369
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		7.769.660		6.249.722	
Conti correnti		29.066.921		29.011.870	
Incassi da regolare		5.627.870		5.531.756	
Altre gestioni		13.456.513		12.290.515	
	Totale		55.920.964		53.083.863
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		220.816		306.381	
Pagamenti da regolare		272.615		490.871	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.131.661		2.466.377	
Altri crediti		20.941.052		22.006.451	
	Totale		23.566.144		25.270.080
	Totale complessivo		89.503.852		89.479.857
Fondo di cassa al 30 settembre 1972					23.995
	Totale a pareggio		89.503.852		89.503.852

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1972 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		23.995	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	85.909		
Pagamenti da regolare	490.113		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.688.464		
Altri crediti	2.875.858		
Totale crediti		5.140.344	
In complesso			5.164.339
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	7.867.659		
Conti correnti	3.477.371		
Incassi da regolare	291.530		
Altre gestioni	1.562.965		
Totale debiti			13.199.525
Situazione del Tesoro (passività)			8.035.186

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1972 L. 256.563 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(11989)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1972

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.801.916.667.755
Cassa	»		50.629.221.338
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	6.556.776.159	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	6.556.776.159
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	555.716.297.683	
— a scadenza fissa	»	25.000.208.000	580.716.505.683
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		3.463.035.185
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	1.671.175.485.169	
— conti speciali	»	1.024.537.859.155	2.695.713.344.324
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.089.750.118.131
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.217.011.592.314
Servizi diversi per conto dello Stato partite debitorie	»		381.637.218.690
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		4.482.663.362.205
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	255.209.408.635	
— altre attività	»	179.144.747.582	434.354.156.217
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		117.787.339.781
Spese dell'esercizio	»		200.620.376.427
			14.401.819.714.210
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.024.270.733.110
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.208.689.475.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4.024.633.852.500	
— altri	»	1.685.797.899.846	7.919.121.228.264
Depositari di titoli e valori	L.		938.662.620
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		23.347.905.951.120

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		7.300.647.864.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		87.828.876.694
Depositi in conto corrente liberi	»		100.511.798.595
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		639.996.020.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	4.010.097.551.439	
— altri	»	21.151.423.691	4.031.248.975.130
Depositi in valuta estera			
— per conto U.I.C.	L.	599.706.600.500	
— altri	»	3.154.207.666	602.860.808.166
Conti dell'estero in lire			
— per conto U.I.C.	L.	424.831.258.655	
— altri	»	22.009.415.983	446.840.674.638
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato partite creditorie	»		89.741.561.886
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		42.126.661.869
Fondi diversi accantonati	»		504.932.160.564
Partite varie passive	»		296.192.780.991
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	21.940.118.545	
Fondo di riserva straordinario	»	20.282.749.899	42.522.868.444
Rendite dell'esercizio	L.		216.368.663.233
			14.401.819.714.210
Impegni	L.		1.024.270.733.110
Depositanti	»		7.919.121.228.264
Titoli e valori presso terzi	»		938.662.620
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		23.347.905.951.120

(11990)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a novanta posti di vice direttore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1076;

Considerato che il fabbisogno di personale nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione alle esigenze di servizio, alle vacanze esistenti nel ruolo organico ed a quelle che si verificheranno nel ruolo stesso entro il corrente anno in dipendenza dei collocamenti a riposo;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, registro n. 38, foglio n. 217, con il quale è stato indetto un concorso a settanta posti di vice direttore nel ruolo amministrativo suddetto riservato al personale delle carriere direttive di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Considerato che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a tale concorso, hanno chiesto di parteciparvi solo dodici funzionari forniti dei prescritti requisiti, per cui cinquantotto dei suddetti posti rimarranno scoperti e possono quindi essere sin d'ora diversamente utilizzati;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1971, n. 1077, per cui un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di legge e regolamentari deve essere conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che il computo del terzo dei posti da attribuire ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, deve essere effettuato detraendo dai settanta posti recati in aumento con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 31 marzo 1971 nel ruolo del personale amministrativo quelli, in numero di dodici, corrispondenti ai funzionari che hanno chiesto di partecipare al concorso per essi bandito con il decreto ministeriale 31 maggio 1971 dianzi citato;

Che, di conseguenza, i posti da riservare al personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi del ripetuto art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono diciannove;

Che nella qualifica iniziale del ruolo amministrativo suddetto debbono essere portati in diminuzione otto posti corrispondenti ai funzionari che hanno ottenuto il collocamento a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 7, foglio numero 158, con il quale è stato indetto un concorso a cinque posti di direttore in prova nel medesimo ruolo amministrativo, riservato agli impiegati delle carriere di concetto dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che il concorso per esami a ventinove posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1971, registro n. 2, foglio n. 244, non ha avuto corso, per cui si rende necessario revocare il decreto suddetto, assorbendo i ventinove posti allora disponibili nel presente bando;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a novanta posti di vice direttore in prova (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti: cinque sono riservati a favore degli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie e diciannove sono riservati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, a favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia — con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili — in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti dagli aspiranti predetti, saranno conferiti agli altri aspiranti risultati idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente ovvero del diploma di laurea in pedagogia, lettere e filosofia, scienze agrarie;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a metri 1,60;

g) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato. Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a m. 1,60;

8) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle vigenti disposizioni, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione; i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, nu-

mero 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla vita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) certificato di cittadinanza italiana, 4) certificato di godimento dei diritti politici, 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte, dirette ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del ruolo, avranno per oggetto:

1) diritto e procedura penale;

2) diritto amministrativo.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) diritto civile con particolare riguardo ai diritti delle persone e delle obbligazioni;

2) ordinamento degli istituti di prevenzione e di pena;

3) nozioni di criminologia;

4) legislazione relativa al tribunale per i minorenni e alla prevenzione della delinquenza minorile;

5) nozioni di psicologia generale e di psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

6) nozioni di legislazione sociale del lavoro;

7) nozioni di contabilità generale dello Stato con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;

8) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Gli esami scritti del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati vice direttore in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 12.

E' revocato il decreto ministeriale 1° luglio 1970 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1972
Registro n. 38 *Grazia e giustizia, foglio n.* 165

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I — ROMA

Il sottoscritto (1) residente oppure domiciliato a (provincia di .) in via chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a novanta posti di vice direttore in prova (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1972.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo: (2);

b) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito presso nell'anno .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di oppure (3) .;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) .;

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche ed ha statura di m. oppure (5) .;

g) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (6) .;

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a (città (provincia) (c.a.p.)

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (7)

Data

Firma (8)

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(11516)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a quarantuno posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso a quarantuno posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale del 10 giugno 1972, avranno luogo in Roma presso palazzo degli esami, via Induno n. 4, con inizio il 22 novembre 1972, ore 8,30, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di cultura generale.

(11751)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per l'ammissione di cinquanta allievi al quinto corso di studi per aspiranti segretari comunali presso l'Università di Torino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1972-73 è istituito in Torino uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni, esercitazioni pratiche e

conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso comuni vicinori che saranno designati dal prefetto di Torino, al quale è demandata l'organizzazione e la vigilanza sul regolare andamento del corso.

Esso avrà inizio nel mese di gennaio 1973 e termine nel mese di luglio 1973.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che alla data del presente decreto:

1) abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1973;

2) non abbiano superato il 30° anno di età e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1972-73;

3) siano di buona condotta morale e civile;

4) siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche, in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Non saranno ammessi coloro che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 500 e dirette al Ministero dell'interno dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 4 dicembre 1972.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento della laurea, con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea, diploma di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, esplicitamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1972-73 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante, ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione delle domande implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate in conformità alle prescrizioni contenute nel presente decreto oppure prive della autenticazione della firma.

Saranno, altresì, esclusi dal concorso i candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — eccetto quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni e effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Torino, l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila). La riduzione non ha effetto per il periodo di tirocinio.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore a 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 21 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(11762)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Severo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Severo (Foggia);

Visto il decreto ministeriale in data 22 settembre 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Severo, nell'ordine appresso indicato:

1) Cormio dott. Salvatore	punti	88,16	su 132
2) Antinori dott. Giovanni	»	86,06	»
3) Campanozzi dott. Michele	»	83,66	»
4) Di Giovine dott. Gaetano	»	82,68	»
5) Spani dott. Tommaso	»	82,06	»
6) Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»

7) Maddalone Pasquale	punti	77,60	su 132
8) Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
9) Perri Marziale	»	77,02	»
10) Milanesi dott. Luigi	»	76,85	»
11) Moriconi dott. Benito	»	76,24	»
12) Cocò dott. Vincenzo	»	75,35	»
13) Maiorana dott. Giulio	»	74,60	»
14) De Negri dott. Errico	»	73,99	»
15) Parini dott. Antonio	»	73,66	»
16) Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
17) Mantelli Erminio	»	72,98	»
18) Mazzella dott. Claudio	»	72,84	»
19) Lauletta dott. Angelo	»	72,76	»
20) Capitanelli dott. Nerino	»	72,62	»
21) Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
22) Scotto dott. Michele	»	71,78	»
23) Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
24) Di Giovanni dott. Carmine	»	70,66	»
25) Alberti Pietro	»	70,46	»
26) Laspia dott. Antonino	»	70,18	»
27) Vitale dott. Giovanni	»	70,13	»
28) Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
29) Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
30) De Flumeri F. Paolo	»	68,52	»
31) Ciccone dott. Saverio	»	67,91	»
32) Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
33) Battista dott. Vitantonio	»	66,03	»
34) Clausi Gregorio	»	64,77	»
35) Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(11589)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale con lingua d'insegnamento slovena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modifiche, che detta norme sui concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione secondaria;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche;

Veduto l'art. 7 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, che disciplina le istituzioni scolastiche nelle provincie di Gorizia e di Trieste;

Veduto il decreto interministeriale 30 settembre 1966 registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1967, registro n. 12, foglio n 395 concernente materie, cattedre e obblighi di orario dei professori dei licei classici, scientifici e istituti magistrali con lingua d'insegnamento slovena (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 5 aprile 1967);

Veduto il decreto interministeriale 19 gennaio 1968; registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 14, foglio n. 375, che approva gli organici dei licei classici, dei licei scientifici e degli istituti magistrali con lingua d'insegnamento slovena nelle provincie di Gorizia e Trieste;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Accertata l'attuale disponibilità delle presidenze vacanti nei licei e istituti magistrali con lingua d'insegnamento slovena;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a quattro posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale con lingua d'insegnamento slovena, così distinti:

Licei classici	n.	1
Licei scientifici	»	1
Istituti magistrali	»	2

Art. 2.

Requisiti di ammissione

A ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare i professori ordinari di lingua materna slovena che appartengano o siano appartenuti ai ruoli del corrispondente tipo d'istituto con lingua d'insegnamento slovena cui si riferisce ciascun concorso e che siano inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea o, limitatamente al concorso per gli istituti magistrali, di diploma rilasciato dagli istituti superiori di magistero. Detti titoli se conseguiti all'estero debbono essere stati dichiarati equipollenti ai titoli accademici italiani;

b) abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo effettivamente prestato nella scuola con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati. Per l'ammissione saranno valutati anche i servizi contemplati a tale specifico fine dalle seguenti particolari disposizioni di legge: legge 29 settembre 1964, n. 861; legge 12 dicembre 1966, n. 1078, art. 5; decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, art. 25; legge 21 novembre 1967, n. 1148; legge 19 dicembre 1967, n. 1230.

Si richiamano per quanto concerne l'idoneità fisica degli aspiranti all'ufficio di preside, le norme che regolano l'ammissione a impieghi pubblici, ivi compresa quella dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti ai fini dell'ammissione debbono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi che alla data di eventuale nomina nel ruolo dei presidi pena la decadenza da ogni diritto derivante dalla partecipazione ai concorsi stessi.

Art. 3.

Titoli e prova d'esame

Sono valutati ai fini dei concorsi di cui al precedente art. 1, i seguenti titoli che debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni del successivo art. 5 del presente decreto:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione; in via subordinata si applicano le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I titoli in questione debbono essere comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni. L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

La tabella di valutazione dei titoli, stabilita nella prima adunanza della commissione giudicatrice nell'ambito della sua competenza sarà resa nota agli interessati presso l'ufficio informazioni del Ministero.

Al termine della seduta di esame sarà affisso l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno di essi riportato.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5 deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione classica Ufficio concorsi a posti di preside, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi. La esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, durante o dopo l'espletamento della prova d'esame; anche in tal caso nulla è dovuto al candidato a titolo di rimborso delle spese da lui eventualmente sostenute per partecipare al concorso.

I candidati ammessi ai concorsi e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi, pena decadenza, nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Prescrizioni per la compilazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione ai concorsi, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando);

e) data dell'effettiva assunzione in ruolo nonchè quella della nomina nei ruoli degli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale con lingua d'insegnamento slovena;

f) data di promozione ad ordinario;

g) tipo d'istituto alla cui presidenza si aspira. Qualora il candidato avendone titolo per aver vinto un concorso a cattedre congiuntamente valevole per due o tre dei tipi d'istituto di cui al precedente art. 1 intenda partecipare anche per la presidenza di tali istituti deve presentare distinte domande facendo riferimento alla documentazione allegata ad una sola di esse. In mancanza di separate domande sarà ammesso soltanto per la presidenza del tipo d'istituto al cui ruolo appartenga o sia effettivamente appartenuto;

h) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero Direzione classica Ufficio concorsi a posti di preside, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

i) specifica dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del requisito prescritto dall'art. 7, secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 1012, e cioè di essere di lingua materna slovena;

l) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso che il candidato adempia all'ufficio di preside.

Le domande che risulteranno redatte non conformemente a quanto stabilito dal presente articolo non saranno ritenute valide.

Art. 6.

Documentazione

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea o diploma di istituto superiore di magistero in originale o copia autentica con l'indicazione del voto di laurea e, se conseguiti all'estero, muniti della dichiarazione di equipollenza ai titoli accademici italiani. Qualora il voto di laurea non risulti dal diploma il candidato presenterà anche il relativo certificato;

2) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente provveditorato agli studi, aggiornato con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando;

3) certificati di servizio rilasciati dai presidi o capi degli uffici competenti da cui risultino la cattedra di titolarità del candidato, la durata, in ciascun anno scolastico, del servizio (di ruolo ordinario o ruolo speciale transitorio) effettivamente prestato nella scuola o presso altro ufficio, nonchè le eventuali interruzioni del servizio stesso e la qualifica annualmente riportata.

Per i candidati che adempiano alle funzioni di preside il certificato di servizio sarà rilasciato dal provveditore agli studi; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero dal Ministero degli affari esteri o dalla competente autorità all'estero.

I candidati che ai fini dell'ammissione intendano far valere particolari requisiti, di cui alle disposizioni citate sub art. 2, lettera *b*) del bando, debbono farne esplicita richiesta nella domanda comprovando i requisiti posseduti (periodi di retrodazione della nomina, periodi di mandato amministrativo o parlamentare etc.) con appositi documenti rilasciati dagli uffici competenti a meno che i requisiti stessi non risultino chiaramente indicati sulla copia dello stato matricolare.

4) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 del presente decreto. Al riguardo si terranno presenti le successive prescrizioni.

5) un breve *curriculum*, firmato dal candidato in carta semplice, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché della attività didattica e culturale svolta.

6) un elenco, firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti e titoli presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo. Le pubblicazioni debbono essere presentate in unico esemplare e con distinto elenco firmato in triplice copia, su carta semplice. Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, né le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo o la parte del candidato, non saranno valutate.

I titoli (di servizio, studio e cultura, e quelli valutabili nei casi di parità di merito) di cui all'art. 3 del presente bando debbono essere prodotti in originale o in copia autentica; non saranno presi in alcuna considerazione quelli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, etc.) e ad ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e natura del servizio prestato o dell'attività svolta, nonchè la qualifica (giudizio sintetico) annualmente riportata, compresa quella dell'anno scolastico 1971-72.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati (e non da lettera di nomina) contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, la votazione conseguita ed il posto in graduatoria. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati sia a questa sia ad altra amministrazione, nè ad atti e pubblicazioni del Ministero della pubblica istruzione o di altri Ministeri ed uffici.

D'ufficio potranno allegarsi soltanto i certificati di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione semprechè richiesti in tempo utile. Detta circostanza sarà annotata, con gli estremi della richiesta e dell'ufficio del Ministero a cui è stata rivolta, in calce alla domanda di partecipazione al concorso.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato, tranne le pubblicazioni, redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Art. 7.

Graduatorie, nomina ed assegnazione di sede

La graduatoria generale di merito dei concorsi sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, quelle dei vincitori in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze a concorso.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede nell'ordine di graduatoria fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse.

I vincitori che rinuncino alla nomina o che non raggiungano la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Art. 8.

Disposizioni finali

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati dovranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti lo esito dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione dovranno inoltrare domanda su carta legale al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi a preside, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 500 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1972
Registro n. 56 Pubblica istruzione, foglio n. 8

(11622)

Costituzione di due commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 27 aprile 1971;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 144:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica superiore » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano:

Occhialini prof. Giuseppe, Università di Milano;
Tagliaferri prof. Guido, Università di Milano;
Prosperi prof. Giovanni, Università di Milano;
Gatti prof. Emilio, Politecnico di Milano;
Filosofo prof. Italo, Università di Padova.

N. 184:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica sperimentale » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo:

Scarsi prof. Livio, Università di Palermo;
Barbaro prof. Domenico, Università di Palermo;
Boato prof. Giovanni, Università di Genova;
Bernardini prof. Carlo, Università di Roma;
Tomasini prof.ssa Giovannina, Università di Genova.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 600.000 (seicentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1972
Registro n. 58 Pubblica istruzione, foglio n. 172

(11621)

Avviso di rettifica

Nel titolo del concorso a trenta posti di tirocinante presso l'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 settembre 1972, dove è scritto: « ... *ventiquattro* borse di studio ... » leggasi: « ... *quindici* borse di studio ... ».

(11837)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1972, registro n. 8 Difesa, foglio n. 323, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che si è verificata una vacanza di tre posti nel concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente e che per effetto dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 15 luglio 1971 detti posti non ricoperti vengono devoluti in aumento a quelli riservati agli ufficiali di complemento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1. S.ten. s.a. cpl. tratt. Capodarca Valido, nato l'8 agosto 1945 punti 45,00
2. S.ten. s.a. cpl. tratt. Trifance Antonio, nato il 25 marzo 1944 » 44,50
3. S.ten. s.a. cpl. congedo Cirioni Marcello, nato il 30 giugno 1942 » 44,41

4. S.ten. s.a. cpl. tratt. Infante Vincenzo, nato l'8 novembre 1948 punti 44,17
5. S.ten. s.a. cpl. congedo Simeone Giacomo, nato il 16 febbraio 1949 » 43,50
6. S.ten. s.a. cpl. tratt. Giusti Nicolantonio, nato il 12 luglio 1947 » 43,30
7. S.ten. s.a. cpl. tratt. Bosi Sandro, nato il 21 dicembre 1949 » 41,50
8. S. ten. s.a. cpl. tratt. Mirto Gaetano, nato il 6 maggio 1947 » 41,35
9. S.ten. s.a. cpl. tratt. Marandino Aldo, nato il 10 gennaio 1948 » 41,20
10. S.ten. s.a. cpl. tratt. Ercolini Elio, nato il 16 ottobre 1949 » 41,15
11. S.ten. s.a. cpl. tratt. Pandolfi Davide, nato il 29 agosto 1949 » 41,07
12. S.ten. s.a. cpl. tratt. Colombini Giancarlo, nato il 16 giugno 1943 » 40,45
13. S.ten. s.a. cpl. tratt. Ciotti Vittorio, nato il 20 settembre 1949 » 39,46
14. S.ten. genio cpl. tratt. Tringale Giovanni, nato il 1° dicembre 1946 » 39,10
15. S.ten. s.a. cpl. tratt. Falcone Francesco, nato il 27 agosto 1948 » 39 —
16. S.ten. ftr. cpl. tratt. Francescato Ivano, nato il 9 gennaio 1946 » 38,55
17. Tenente ftr. cpl. tratt. Gaudioso Salvatore, nato il 19 agosto 1942 » 38,45
18. S.ten. s.a. cpl. tratt. D'Auria Michele, nato il 2 gennaio 1948 » 38 —

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. S.ten. s.a. cpl. tratt. Capodarca Valido punti 45 —
2. S.ten. s.a. cpl. tratt. Trifance Antonio » 44,50
3. S.ten. s.a. cpl. congedo Cirioni Marcello » 44,41
4. S.ten. s.a. cpl. tratt. Infante Vincenzo » 44,17
5. S.ten. s.a. cpl. congedo Simeone Giacomo » 43,50
6. S.ten. s.a. cpl. tratt. Giusti Nicolantonio » 43,30
7. S.ten. s.a. cpl. tratt. Bosi Sandro » 41,50
8. S.ten. s.a. cpl. tratt. Mirto Gaetano » 41,35
9. S.ten. s.a. cpl. tratt. Marandino Aldo » 41,20
10. S.ten. s.a. cpl. tratt. Ercolini Elio » 41,15

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. S.ten. s.a. cpl. tratt. Pandolfi Davide » 41,07
2. S.ten. s.a. cpl. tratt. Colombini Giancarlo » 40,45
3. S.ten. s.a. cpl. tratt. Ciotti Vittorio » 39,46
4. S.ten. genio cpl. tratt. Tringale Giovanni » 39,10
5. S.ten. s.a. cpl. tratt. Falcone Francesco » 39 —
6. S.ten. ftr. cpl. tratt. Francescato Ivano » 38,55
7. Tenente ftr. cpl. tratt. Gaudioso Salvatore » 38,45
8. S.ten. s.a. cpl. tratt. D'Auria Michele » 38 —

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1972
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 332

(11501)

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1972, registro n. 8 Difesa, foglio n. 320, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che si è verificata una vacanza di un posto nel concorso per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente effettivo e che per effetto dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 15 luglio 1971 detto posto non ricoperto viene devoluto in aumento a quelli riservati agli ufficiali di complemento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1. S. ten. suss. cpl. Carulli Domenico, nato il 20 maggio 1947 punti 47,650
2. Tenente suss. cpl. Fregolent Marcello, nato il 24 marzo 1944 » 46,360
3. S. ten. suss. cpl. Giacalone Matteo, nato il 29 giugno 1948 » 41,520
4. Tenente suss. cpl. Maioli Lanfranco, nato il 19 giugno 1941 » 40,430
5. S. ten. suss. cpl. Giannone Antonio, nato il 23 aprile 1950 » 39,950
6. S. ten. suss. cpl. Vele Stefano, nato il 31 dicembre 1947 » 37,930
7. S. ten. suss. cpl. Serino Antonio, nato l'11 aprile 1948 » 37,330
8. S. ten. suss. cpl. Quarta Elio, nato il 10 agosto 1949 » 37,100

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) S. ten. suss. cpl. Carulli Domenico punti 47,650
2) Tenente suss. cpl. Fregolent Marcello » 46,360
3) S. ten. suss. cpl. Giacalone Matteo » 41,520
4) Tenente suss. cpl. Maioli Lanfranco » 40,430

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) S. tenente suss. cpl. Giannone Antonio, nato il 23 aprile 1950 punti 39,950
2) S. tenente suss. cpl. Vele Stefano, nato il 31 dicembre 1947 » 37,930
3) S. tenente suss. cpl. Serino Antonio, nato l'11 aprile 1948 » 37,330
4) S. tenente suss. cpl. Quarta Elio, nato il 10 agosto 1949 » 37,100

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1972
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 333

(11503)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4431 in data 20 ottobre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1969;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;
Viste le designazioni dell'ordine dei medici di Avellino e dei comuni interessati, nonchè quella del Ministero della sanità;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche, vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1969, bandito con proprio precedente decreto n. 4431 in data 20 ottobre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Bianchi dott. Walter, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Segreto dott. Francesco; medico provinciale di Benevento;
Sbrescia dott. Raffaele, vice prefetto ispettore f. f. della prefettura di Avellino;
Tufano prof. Antonio, primario chirurgo dell'ente ospedaliero provinciale di Avellino;
Rambaldi prof. Mario, primario medico dell'ente provinciale ospedaliero di Avellino;
Monaco dott. Pasquale, medico condotto di Bonito.

Segretario:

Tedeschi dott. Vincenzo, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.
Le prove di esame avranno luogo in Avellino, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, addì 7 ottobre 1972

Il medico provinciale f.f.: CARPINELLA

(11593)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4577 del 6 maggio 1971, con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1970;
Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice del concorso e di ammissione dei concorrenti;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Fusco Camillo	punti 65,626	su 120
2. Del Baglivo Giuseppe	» 64,615	»
3. Pinto Antonio	» 59,500	»
4. Mennella Domenico	» 59,353	»
5. Folino Giovannino	» 59,164	»
6. Calabrese Francesco	» 58,743	»
7. Viceconte Donato	» 58,040	»
8. Trivelli Pompeo	» 56,070	»
9. Fava Giovanni	» 55,297	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legati della provincia, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Campania e, per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 2 ottobre 1972

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7328 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1970, bandito con decreto n. 4577 del 6 maggio 1971;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Fusco Camillo: Ceraso;
2) Del Baglivo Giuseppe: Angri;
3) Pinto Antonio: Centola, 1ª condotta;
4) Mennella Domenico: Serre, 1ª condotta;
5) Folino Giovannino: Minori;
6) Calabrese Francesco: Pertosa;
7) Viceconte Donato: Sicignano degli Alburni, 2ª condotta;
8) Trivelli Pompeo: Futani;
9) Fava Giovanni: Castelnuovo di Conza-Santomenna (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 2 ottobre 1972

Il medico provinciale: GALLO

(11591)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.